





I REGOLAMENTI PROVINCIALI:
N. 66



PROVINCIA DI PADOVA



***REGOLAMENTO
PER L'EFFETTUAZIONE
DEGLI ESAMI DI IDONEITA'
ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
DI CONSULENZA
PER LA CIRCOLAZIONE
DEI MEZZI DI TRASPORTO***



Approvato con D.C.P. in data 6.4.2009 n. 16 reg.

INDICE

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Fonti normative
- Art. 3 Requisiti personali per l'ammissione all'esame
- Art. 4 Titoli per l'ammissione all'esame
- Art. 5 Modalità di presentazione delle domande
- Art. 6 Non ammissione, regolarizzazione e decadenza
- Art. 7 Composizione della Commissione d'esame
- Art. 8 Revisione Banca Dati
- Art. 9 Corresponsione compensi agli esperti esterni
- Art. 10 Modalità di svolgimento dell'esame
- Art. 11 Attestato di idoneità
- Art. 12 Norme finali e transitorie

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dell'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di competenza provinciale, ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lett. g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f) della legge 8 agosto 1991, n. 264 il possesso dell'attestato di idoneità professionale conseguito con il superamento dell'esame oggetto del presente regolamento, è requisito necessario per l'esercizio dell'attività di consulenza alla circolazione dei mezzi di trasporto.

Articolo 2

Fonti normative

1. La materia di cui all'articolo, oltre che dal presente regolamento, è disciplinata dalle seguenti norme:
 - a) legge 8 agosto 1991, n. 264, "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto";
 - b) legge 4 gennaio 1994, n. 11, "Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi".

Articolo 3

Requisiti personali per l'ammissione all'esame

1. I candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del bando, dei requisiti di seguito indicati:
 - a) essere cittadini italiani o cittadini di uno degli stati membri dell'Unione Europea o di qualsiasi altro Stato in regola con le norme sull'immigrazione previste dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
 - b) aver raggiunto la maggiore età;
 - c) avere la residenza o il domicilio professionale in uno dei Comuni della provincia di Padova, ai sensi dell'art. 16 della Legge 526/99;
 - d) non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'Amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio, ovvero per delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648 bis del codice penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
 - e) non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
 - f) di non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575 "Disposizioni contro la mafia" e successive modificazioni;

- g) non essere stati interdetti o inabilitati o dichiarati falliti ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;

Articolo 4

Titoli per l'ammissione all'esame

1. I candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del bando, di un diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato.
2. I candidati sprovvisti del diploma di istruzione superiore di secondo grado, possono partecipare all'esame nei casi di seguito indicati:
 - a) se dispongono dell'attestazione di partecipazione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 10 comma 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264 e purché appartengano ad una delle categorie di seguito indicate:
 - eredi o aventi causa del titolare dell'impresa individuale già autorizzata ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264 che, in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare, proseguono l'attività provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi;
 - soci o amministratori di società già autorizzata ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264 che, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, proseguono l'attività provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno, in presenza di giustificati motivi;
 - soci e familiari del titolare che, con atti certi e documenti probanti, dimostrano di aver coadiuvato, alla data del 5 settembre 1991, il titolare stesso nella conduzione dell'impresa.
 - b) se dimostrano di aver svolto un'attività a carattere direzionale per almeno cinque anni in seno ad un'impresa autorizzata.

Articolo 5

Modalità di presentazione delle domande

1. I candidati in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, che intendono sostenere l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono presentare domanda, in bollo, entro il termine perentorio indicato nel bando e con le modalità ivi previste.
2. Il bando, approvato con provvedimento del Dirigente provinciale competente per materia, viene pubblicato nel sito internet della Provincia e affisso all'Albo Pretorio della stessa, unitamente al fac simile di domanda, al programma d'esame ed alla banca dati da cui viene estratta la prova d'esame.
3. Alla domanda deve essere allegata l'attestazione del pagamento di una quota di partecipazione alle spese organizzative sostenute dalla Provincia per l'effettuazione degli esami e delle procedure d'iscrizione, che viene determinata annualmente nel Piano Esecutivo di Gestione del Settore competente. Detta quota non verrà rimborsata in alcun caso.

Articolo 6

Non ammissione, regolarizzazione e decadenza

1. L'omessa, l'incompleta o l'errata dichiarazione dei requisiti previsti dal bando o la mancata o ritardata presentazione degli allegati richiesti, comportano la non accettabilità della domanda stessa ai fini dell'ammissione all'esame. E' fatta salva la possibilità di provvedere alla relativa regolarizzazione nel caso di irregolarità ed omissioni rilevabili d'ufficio (imperfezioni formali) e non costituenti falsità. Il nuovo termine che viene fissato per produrre i documenti regolarizzati ha carattere perentorio.
2. L'ammissione all'esame viene decisa dal Dirigente provinciale competente per materia, dopo aver verificato la regolarità delle domande di partecipazione e la loro conformità a quanto prescritto nel bando, e resa nota ai candidati con la pubblicazione nel sito internet della Provincia e all'Albo Pretorio della stessa, senza ulteriori incombenze.
3. L'eventuale esclusione viene comunicata mediante invio di lettera raccomandata A.R.
4. L'Amministrazione Provinciale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 art. 71, primo comma, procederà ad idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Secondo quanto stabilito dall'art. 76 del citato D.P.R. le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ed, in ogni caso, ai sensi dell'art. 75 del medesimo D.P.R., qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 7

Composizione della Commissione d'esame

1. La Commissione per l'esame d'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è così composta:
 - Il Dirigente del Settore competente per materia o funzionario suo delegato con funzioni di Presidente;
 - Il responsabile del procedimento amministrativo degli Studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
 - Un dipendente del Settore competente per materia, con funzioni di esperto;
 - Un dipendente del Settore, con funzioni di segretario;

Art. 8

Revisione Banca Dati

1. Ai fini della revisione della banca dati delle domande relative all'esame, vengono convocati i seguenti esperti:
 - un componente indicato dall'Ufficio provinciale del Dipartimento Trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti;
 - un componente indicato dalla Direzione Marittima;
 - un componente indicato dalla Direzione Regionale del Veneto Dipartimento delle Entrate;
 - un componente indicato dall'Automobile club di Padova;
 - ulteriori esperti a seconda delle esigenze.

Art. 9
Corresponsione compensi agli esperti esterni

1. Ai soli esperti indicati al precedente articolo 8, spetta un compenso per ogni seduta di revisione della banca dati pari a quello spettante ai Consiglieri Provinciali per la partecipazione all'attività dell'Ente.
2. E' previsto altresì un compenso per il personale addetto alla vigilanza durante lo svolgimento della prova scritta nella misura pari a quella disposta dal Settore Risorse Umane, purché detta attività venga svolta al di fuori dell'orario di lavoro.

Articolo 10
Modalità di svolgimento dell'esame

1. L'esame consiste in una prova scritta articolata in almeno 60 quiz a risposta multipla (tre risposte di cui una sola esatta) nelle seguenti materie:
 1. circolazione stradale
 2. trasporto di merci
 3. navigazione e legislazione complementare
 4. pubblico registro automobilistico
 5. regime tributario di settore
 6. competenze della Provincia.
2. Supera l'esame il candidato che risponde correttamente ad almeno l'80% di quesiti per ciascuna materia.
3. Al termine delle operazioni di correzione la Commissione forma l'elenco provvisorio degli idonei che, dopo approvazione del Dirigente provinciale competente per materia, viene pubblicato all'Albo pretorio e sul sito Internet provinciale.

Articolo 11
Attestato di idoneità

1. A seguito del positivo accertamento, da parte del competente Ufficio provinciale, dei requisiti e dei titoli autodichiarati, ai candidati risultati idonei il Dirigente provinciale competente per materia rilascia l'attestato di idoneità professionale.

Art. 12
Norme finali e transitorie

1. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle norme di legge in quanto applicabili.